

Aula



04500.07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

27 FEB. 2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -

R.G.N. 3531/04

Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -

Cron. 6500

Dott. Stefano MONACI - Consigliere -

Rep.

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -

Ud.08/11/06

Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

C. O F. S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso

lo studio dell'avvocato RENATO DELLA BELLA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S. A. E., elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio

dell'avvocato PAOLO ANTONUCCI, che la rappresenta e

2006 difende, giusta delega in atti;

3649 - controricorrente -



avverso la sentenza n. 4420/03 della Corte d'Appello

di ROMA, depositata il 01/09/03 r.g.n. 6428/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 08/11/06 dal Consigliere Dott. Paolo

STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26 settembre 2001 la società **C. P. A. R. O.** **F. S. I. S. T. E. R. A. N. O.** a r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento della domanda proposta da **A. E. S. S. I. S. T. E. R. A. N. O.** nei suoi confronti, l'aveva condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di £ 22.904.301.

Deduceva, a sostegno dell'appello, l'erroneità della pronuncia di primo grado quanto alla qualificazione del rapporto intercorso fra le parti ritenuto di natura subordinata, l'errata ed omessa valutazione delle prove testimoniali, anche in relazione alla inattendibilità e/o incapacità a testimoniare dei testi indicati dalla Schiavoni e, comunque, l'errata quantificazione e determinazione delle somme riconosciute:

Si costituiva la **S. S. I. S. T. E. R. A. N. O.** resistendo al gravame, di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 7 novembre 2002-1 settembre 2003, l'adita Corte d'appello di Roma confermava la statuizione del primo Giudice circa la natura subordinata del rapporto in controversia, ricorrendo, nella specie, i connotati propri di tale rapporto (specificazione, da parte del datore di lavoro, del lavoro da svolgere, osservanza di un orario di lavoro, continuità e regolarità della prestazione, svolgimento della stessa nei locali e con l'utilizzazione della struttura dell'impresa); riduceva, tuttavia, il *quantum*, liquidato in primo grado, riconoscendo unicamente le somme a titolo di 13^a mensilità, TFR e ferie, la cui spettanza derivava direttamente dalla legge, con esclusione delle somme richieste a titolo di differenze retributive, non essendo chiaro nel conteggio proposto in atti dalla Schiavoni a quale titolo esse scaturissero e soprattutto se si fosse tenuto conto delle somme effettivamente percepite.

intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria — secondo l'orientamento, ormai consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis* Cass. S.U. n. 379/99; Cass. n.9623/02) — altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che — lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto — possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.

In particolare, non surroga il criterio discrezionale della subordinazione neanche il *nomen iuris* — che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (c.d. autoqualificazione) — dal quale, tuttavia, in nessun caso si può prescindere — secondo la giurisprudenza di questa Corte (*ex plurimis*, Cass.n. 3200/2001; Cass. 1924/2000) — ed assume rilievo addirittura decisivo, ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (sul punto, v. Corte cost. n.115 del 1994).

La sentenza impugnata non si discosta dai principi di diritto enunciati e non merita le censure che le vengono mosse con il ricorso.

Devesi, in proposito, ancora rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360. n.5 c.p.c.) non conferisce al giudice di legittimità

ky

il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni — svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento — con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere — secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n.13045/97)— dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto — consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) — non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Orbene, quanto alla natura del rapporto, la Corte territoriale, dopo aver rimarcato che la ~~Sel...~~ aveva espletato la sua attività quale fisioterapista presso la società appellante dall'1.10.1986 al 5 ottobre 1992, e dopo aver osservato che la

ky

stessa continuità del rapporto per un periodo di oltre sei anni, mal si conciliava con la tesi della sua natura "autonoma", non solo ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia, così come sopra esposti, ma, con riferimento ai fisioterapisti, ha precisato -richiamando la specifica giurisprudenza formatasi su tale categoria di prestatori- che l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive -che costituisce il tratto tipico della subordinazione - è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato "de die in diem", consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione - vuoi espressa (mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato), vuoi per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso (Cass. 11924/98).

Ha mostrato, quindi, di condividere l'opinione del Giudice di primo grado secondo cui l'istruttoria svolta aveva ampiamente comprovato l'inserimento delle prestazioni lavorative della ~~S. b. s. s. s.~~ nell'organizzazione imprenditoriale della società ~~C. s. s. s.~~ essendo emerso che la lavoratrice non poteva portare clienti propri presso il Centro ed era tenuta al rispetto di un orario di lavoro, restando irrilevante la circostanza che la retribuzione si traducesse in compensi soggetti a ritenuta di acconto ("peraltro corrisposti a mo' di retribuzione con scadenza mensile").

Ha ritenuto applicabile, quindi, alla fattispecie i criteri legali di distinzione tra lavoratore autonomo e subordinato, puntualizzando che la volontà delle parti implicita nel regime fiscale adoperato (a fattura), andava necessariamente confrontata con lo svolgimento di fatto del rapporto.

Ha considerato particolarmente significativa l'accertata circostanza che tutti i collaboratori del centro, sia "autonomi" che subordinati, svolgessero le loro prestazioni con le medesime modalità.

Ha tratto, quindi, il convincimento che -come emerso dalle prove testimoniali- competeva al datore di lavoro la programmazione - e perciò la specificazione in concreto. - del lavoro della ~~Selva~~, la quale, ricevendo giornalmente le schede di lavoro, recanti l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da eseguire (irrilevante essendo la provenienza delle prescrizioni non direttamente dalla società appellante, ma dalla ASL) , poneva a disposizione del primo le proprie energie lavorative. D'altra parte la prestazione era stata resa in un contesto e con modalità tipiche del lavoro subordinato, quali - limitandosi alle specificità del caso in esame - l'osservanza di un orario di lavoro, la continuità e regolarità della prestazione, lo svolgimento della stessa nei locali e con l'utilizzazione delle strutture dell'impresa.

Il Giudice d'appello ha anche affrontato la censura, reiterata in questa sede, relativa alla contestazione dell'esito delle prove testimoniali, a causa della l'incapacità a testimoniare, per avere i testi escussi proposto analogo vertenza nei confronti della stessa ~~C.~~

Del tutto correttamente ha osservato la Corte territoriale come fosse assolutamente giurisprudenza pacifica che l' "interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio" -il quale, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. rende alcuni soggetti incapaci a rendere la propria testimonianza-, non si identificava in un qualche interesse di dette persone in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche se con questo in qualche modo connessi" (Cass. n. 8605/1995), ma unicamente in un interesse tale da coinvolgerle nel rapporto controverso ed a legittimare una loro assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio (cfr. Cass. 4358/1998).

Non ravvisandosi, pertanto, nell'iter argomentativo presente nell'impugnata decisione le violazioni e i vizi lamentati dalla ricorrente, i due motivi esaminati devono essere rigettati.



Va disatteso, infine, anche il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la parziale compensazione di entrambi i gradi di giudizio, trattandosi come è noto di statuizione rientrante nel potere discrezionale del Giudicante, con il solo limite costituito dal divieto di condanna della parte pienamente vittoriosa (*ex plurimis*, Cass. 22 aprile 2000 n. 5305).

Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.


Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 11,00 /, oltre € 1.500,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 8 novembre 2006.

Il Consigliere est.



Il Presidente




IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 27 FEB. 2007.

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533